



COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

PROVINCIA DI FERMO

Via Umberto I, 33 - CAP 63842

Tel.0734/773140 - Fax. 0734/773632

E-mail : comune@monsampietromorico.net

Codice Fiscale 81001450444

Partita IVA 01206140442

Ordinanza n. 443 R.G. del 25 Luglio 2017

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: Divieto di introduzione di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine di metallo in occasione della “Festa della Birra Artigianale e Pizza” e della “Sagra de lo magnà de ‘na ota” che si terranno a Monsampietro Morico rispettivamente dal 29 Luglio al 6 Agosto 2017 e dal 8 al 9 Agosto 2017, dalle ore 17,00 alle ore 03,00 successive ed ulteriori limitazioni per ragioni di sicurezza pubblica.

IL SINDACO

VERIFICATO che nei giorni compresi nel periodo 29 Luglio - 6 Agosto 2017, e nei giorni 8 e 9 Agosto 2017, dalle ore 17,00 alle ore 03,00 successive, a Monsampietro Morico, si terranno rispettivamente la “Festa della Birra Artigianale e Pizza” e la “Sagra de lo magnà del ‘na ota”;

RICHIAMATA la nota del Prefetto di Fermo prot. 0017100 dell’11.06.2017 ad oggetto: “Sicurezza delle Manifestazioni Pubbliche in Provincia”;

RAVVISATA la necessità di adottare un proprio provvedimento finalizzato alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;

VISTO l’art. 54 comma 2 del D. Lgs. 267/2000

ORDINA

in occasione della “**Festa della Birra Artigianale e Pizza**” e della “**Sagra de lo magnà de ‘na ota**” che si svolgeranno a Monsampietro Morico in Piazza Roma – Via G. Leopardi, rispettivamente nei periodi **29 Luglio - 6 Agosto 2017 e 8 e 9 Agosto 2017, dalle ore 17,00 alle ore 03,00 successive**, sono disposti i seguenti divieti:

All’interno dell’area di svolgimento della sagra:

- è vietato introdurre bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine di metallo ovvero anche in bottiglie di plastica chiuse (le bottiglie di plastica dovranno essere prive di tappo);

A tutti gli esercizi commerciali:

- è vietato vendere bevande, alcoliche e non alcoliche, in lattine o bottiglie di vetro;
- è vietata la vendita e la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa per l'esecuzione al Corpo di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Montottone, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Fermo, agli esercizi commerciali di Monsampietro Morico.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti della notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero ricordo straordinario al Presidente della Repubblica entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Monsampietro Morico, lì 25 Luglio 2017

 IL SINDACO
v. Romina Gualtieri

